



COMUNE DI BOSARO

Provincia di Rovigo

Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale

Comunale all'IRPEF

(approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 15/06/2011)
(modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30/07/2015)

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Soggetti Passivi	pag. 3
Art. 3 Soggetto Attivo	pag. 3
Art. 4 Determinazione dell'aliquota	pag. 3
Art. 5 Modalità di versamento	pag. 3
Art. 6 Esenzioni	pag. 3
Art. 7 Efficacia	pag. 4
Art. 8 Pubblicità del regolamento	pag. 4

Art. 1 “Oggetto del Regolamento”

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e sue modificazioni ed integrazioni, ed applicata nel Comune di Bosaro con deliberazione di C.C. n. 9 del 28.02.2000 con decorrenza dall'anno 2000 nella misura dello 0,2% confermata negli anni successivi sino al 2010;
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.

Art. 2 “Soggetti Passivi”

1. L'addizionale Comunale all'IRPEF è dovuta dalle persone fisiche che hanno domicilio fiscale nel Comune di Bosaro alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

Art. 3 “Soggetto Attivi”

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di Bosaro, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Art. 4 “Determinazione dell'aliquota”

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2011 nella misura del 0,4%.
2. Per gli anni successivi l'aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalla normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 “Modalità di versamento”

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il versamento dell'addizione è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 28 settembre 1998, n. 360.
3. L'aliquota per la determinazione dell'acconto è quella stabilita nella misura determinata per l'anno di riferimento se la deliberazione è effettuata entro il 31 dicembre precedente dell'anno di riferimento, altrimenti si farà riferimento a quella deliberata per l'anno precedente.

Art. 6 “Esenzioni”

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 8.000,00 (ottomila/00);
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al punto 1) l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art. 7 “Efficacia”

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 il 1° gennaio 2011.

Art. 8 – “Pubblicità del regolamento”

1. Il presente regolamento sarà pubblicato secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002 nonché sul sito informatico dell’Ente.